REGOLAMENTO (CEE) N. 2036/84 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1984

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1136/79, che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di talune carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1136/79 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 410/84 (3), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime speciale d'importazione per talune carni bovine congelate destinate alla conservazione ; che l'articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento definisce le condizioni cui devono rispondere i prodotti denominati « conserve » per poter usufruire del regime speciale d'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che dall'esperienza pratica acquisita dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5, è emersa la necessità di definire con maggior precisione i prodotti denominati « conserve » nell'ambito del presente regolamento ;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1136/79 è sostituito del seguente testo :

« 5. Per conserve ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 805/68, si intendono i prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune, contenenti, in peso, almeno il 20 % di carni della specie bovina, grasso e frattaglie esclusi, ed il cui peso netto complessivo è rappresentato per almeno l'85 % da carni della specie bovina e da gelatina.

Tuttavia, per conserve non si intendono i prodotti trasformati a livello del commercio al dettaglio o di aziende di ristoro e messi in vendita al consumatore finale ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica alle conserve fabbricate con prodotti importati dopo il 30 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.
(3) GU n. L 48 del 18. 2. 1984, pag. 11.